

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

Via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/019.74.52

Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma

[avvocatomedici@gmail.com](mailto:avvocatomedici@gmail.com) - [carmine.medici@pecavvocatinola.it](mailto:carmine.medici@pecavvocatinola.it)

---

### **Al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

via M. Carucci, n. 71

00143 - ROMA

p.e.c.: [dogane@pce.agenziadogane.it](mailto:dogane@pce.agenziadogane.it)

Nola, 29/12/2017

**Oggetto:** Concorso, per esami, per il reclutamento di 69 dirigenti di seconda fascia, indetto con determinazione prot. n. 146312 R.U. del 16/12/2011 - Atto di diffida e costituzione in mora.

Ad istanza della **Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego)**, in persona del Segretario Generale p.t. e legale rapp.te, il dott. Giancarlo Barra, che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, assistito dall'avv. Carmine Medici, presso il cui studio in Roma, al piazzale Clodio, n. 18 (fax: 081/019.74.52 - p.e.c.: [carmine.medici@pecavvocatinola.it](mailto:carmine.medici@pecavvocatinola.it)), è elett.te dom.to

#### **Premesso**

1. - Che, con determinazione del Direttore della Direzione Centrale Personale e Organizzazione prot. n. 146312 R.U. del 16/12/2011, codesta spett.le Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto un concorso, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia, il quale ha formato oggetto di un vasto contenzioso promosso da alcuni candidati, tra cui la dott.ssa Claudia Giacchetti, dirigente sindacale della Dirpubblica, che hanno contestato gli atti e le operazioni della Commissione esaminatrice con riferimento all'individuazione delle tracce sottoposte ai candidati per le due prove scritte del concorso *de quo* nonché le modalità illegittime con le quali erano state espletate le predette prove, deducendo la violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento dei candidati ammessi a sostenerle e contestando, inoltre, la violazione del principio di collegialità nell'espletamento delle operazioni concorsuali e finanche l'omessa verbalizzazione delle operazioni concernenti la valutazione di una parte degli elaborati concernenti la seconda prova scritta, proponendo, altresì, querela di falso in sede civile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 221 ss. c.p.c. e degli art.

- 2699 c.c., per l'accertamento della falsità dei verbali della Commissione esaminatrice e relativi allegati;
2. – che, con **ordinanza del 20 novembre 2014, n. 5888**, la Sezione II del T.A.R. Lazio – Roma accoglieva l'istanza cautelare «*e, per l'effetto, sospe[ndeva] gli effetti di tutti gli atti della procedura concorsuale, a partire dalla correzione delle prove scritte*» e, con **ordinanza del 12 gennaio 2015, n. 323**, forniva i chiarimenti richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell'art. 112, co. 5, c.p.a., precisando che «*l'esatta esecuzione dell'ordinanza n. 5888/2014 postula la conservazione dello stato di fatto nelle more della decisione sul merito del ricorso n. 9045/2014*»;
  3. – che il Consiglio di Stato, respinta, con **decreto presidenziale del 24 dicembre 2014, n. 5918**, l'istanza di misura cautelare provvisoria, con **ordinanza del 14 gennaio 2015, n. 192**, ha respinto l'appello cautelare proposto dai soli interventori *ad opponendum* avverso la richiamata ordinanza cautelare n. 5888/2014;
  4. – che, quindi, con **sentenza del 28 aprile 2015, n. 6095**, il T.A.R. Lazio – Roma, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio relativo alla selezione delle tracce delle prove scritte ed ha accolto in parte il primo ricorso per motivi aggiunti, relativo alla violazione del principio di collegialità, dichiarandolo per il resto improcedibile allo stesso modo del secondo ricorso per motivi aggiunti;
  5. – che, con **ordinanza del 3 luglio 2015, n. 2973**, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, proposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e, con **sentenza del 13 aprile 2016, n. 1447**, accolti in parte gli appelli principali e respinto l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma del 28 aprile 2015, n. 6095, ha accolto in parte più limitata i motivi di impugnazione proposti in primo grado concernenti la violazione del principio di collegialità, confermando per il resto la predetta sentenza;
  6. – che, in pendenza delle ulteriori istanze di correzione di errori materiali e di chiarimenti ex art. 112, co. 5, c.p.a., proposte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la dott.ssa Giacchetti e gli altri appellati venivano a conoscenza, attraverso gli organi di stampa, di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma negli uffici della predetta Agenzia, tra i

- quali quello del capo segreteria del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito di un'indagine riguardante proprio il concorso per cui è causa;
7. – che gli stessi appellati, venuti a conoscenza del decreto di perquisizione locale e su sistemi informativi emesso dalla Procura della Repubblica in data 19 settembre 2016, fermo restando il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, co. 2, Cost., per ciò che concerne i profili relativi all'accertamento delle responsabilità in sede penale, hanno proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato del 13 aprile 2016, n. 1447, ai sensi dell'art. 395, n. 3), c.p.c., con riferimento al capo della sentenza di appello con il quale era stato respinto il loro appello incidentale relativo alla violazione del principio della *par condicio*;
  8. – che il Consiglio di Stato, **con ordinanza del 3 marzo 2017, n. 870**, ha accolto l'istanza incidentale di sospensione dell'esecutività della sentenza di appello, ritenuto *«opportuno pervenire alla definizione del giudizio di revocazione, all'udienza che sarà fissata con separato decreto presidenziale nell'arco temporale del primo trimestre 2018, re adhuc integra, e fatta salva ogni ulteriore valutazione e determinazione dell'Agenzia delle Dogane»*;
  9. - che, ad oggi, codesta spett.le Agenzia non ha adottato alcuna ulteriore determinazione.

#### **Considerato**

10. – Che, nel frattempo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha emesso in data 27-28 novembre 2017 **avviso ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. di conclusione delle indagini preliminari** nell'ambito delle quali era stato emesso il **decreto di perquisizione locale e su sistemi informativi in data 19 settembre 2016**, precisando che *«dalla notizia di reato comunicata a questo Ufficio e dall'attività di indagine compiuta emergono elementi che, allo stato, escludono di dare corso a richiesta di archiviazione»*.
11. – che già nel richiamato decreto di perquisizione del 19 settembre 2016, la Procura della Repubblica aveva *«rilevato che dal compendio probatorio acquisito emerge come gli esiti, seppure ancora parziali del concorso pubblico indetto dall'Agenzia delle Dogane per il conferimento di n. 69 posti di dirigente di seconda fascia [Prot. n. 146312 R.U. del 16 dicembre 2011 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DCPO], ancora in itinere per l'intervento della Giustizia*

*amministrativa, siano stati radicalmente falsati mediante la commissione dei fatti sinteticamente descritti nelle incolpazioni provvisorie»;*

12. – che anche nell’avviso emesso il 27/28 novembre 2017 la Procura contesta agli indagati di aver *«posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, a indurre in errore l’Agenzia delle Dogane - datore di lavoro - che, pur in mancanza di idonea selezione, avrebbe così conferito la qualifica di dirigente di seconda fascia»* ai soggetti beneficiari delle contestate condotte illecite, configurandosi anche un danno ingiustamente subito da codesta spett.le Agenzia in relazione alle spese sostenute per *«l’espletamento delle procedure concorsuali viziate e finalizzate all’illegittima immissione in servizio dei suddetti, eventi non realizzati per cause indipendenti dalla loro volontà costituita dall’ordinanza cautelare n. 5888/2014, emessa dal T.A.R. Lazio il 20 novembre 2014, di sospensione degli effetti di tutti gli atti della procedura concorsuale a partire dalla correzione delle prove scritte»;*
13. – che, nel procedere ad «ogni ulteriore valutazione e determinazione», rimessa con ordinanza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2017, n. 870, a codesta spett.le Agenzia in attesa della definizione del giudizio per revocazione, quest’ultima dovrà considerare gli sviluppi del procedimento penale, in relazione alla circostanza emersa in quella sede per cui, in conseguenza delle condotte contestate, la procedura concorsuale risulterebbe del tutto falsata allo scopo di far conseguire l’assunzione a soggetti particolari, per cui la procedura concorsuale risulterebbe condotta ed espletata in violazione dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e *par condicio* dei candidati.

#### **Ritenuto**

14. – Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, codesta spett.le Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere all’annullamento d’ufficio degli atti del concorso per il reclutamento di 69 posti di dirigente di seconda fascia, siccome lo stesso deve ritenersi radicalmente viziato in relazione alle risultanze del procedimento penale, dalle quali è emerso che la procedura concorsuale è stata condotta in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità (cfr. art. 97 Cost.), oltre che in palese violazione della *par condicio* dei candidati;

15. – che, a tal proposito, sussistono le «ragioni di interesse pubblico» di cui all'art. 21-*nonies* ult. cit., in relazione non solo al gravissimo discredito che la vicenda ha prodotto all'immagine di codesta spett.le Agenzia, ma anche con riferimento alle evidenti criticità organizzative derivanti alle numerose posizioni dirigenziali tutt'ora vacanti, che avrebbero dovuto essere coperte mediante il reclutamento, all'esito di procedure concorsuali indette in modo legittimo ed espletate in maniera corretta e trasparente, di dirigenti di ruolo, e non già attraverso una procedura concorsuale che, sulla base delle risultanze del procedimento penale, sembrerebbe essere stata orientata all'assunzione nella qualifica dirigenziale di soggetti particolari;
16. – che, a tal proposito, appare opportuno rilevare che, come stabilisce l'art. 4-*bis*, co. 1, del D.L. n. 78 del 2015, e succ. int. e mod., «*ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da concludere entro il 30 giugno 2018...*», termine, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, co. 95, della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, non ancora promulgata;
17. – che, con riferimento a codesta ecc.ma Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, essendo stato annullato in sede giurisdizionale il concorso per il reclutamento di 49 dirigenti, indetto con determinazione prot. n. 146599/R.U. del 17/12/2013, come da sentenza del T.A.R. Lazio – Roma del 9 marzo 2015, n. 3924, di accoglimento del ricorso a suo tempo proposto da Dirpubblica, le uniche procedure “non ancora annullate” alla data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2015, di conversione del D.L. n. 78 ult. cit., dovevano essere identificate nel solo concorso per il reclutamento di 69 dirigenti, che, pertanto, avrebbe dovuto essere annullato al fine di consentire l'indizione di un nuovo concorso (autorizzato *ope legis*) per la copertura di un numero corrispondente di posti ai sensi dell'art. 4-*bis*, co. 1, del D.L. n. 78 del 2015, al fine di pervenire alla sollecita copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, e ciò tanto più considerato

- che quel concorso risultava arenato nelle secche di un complesso contenzioso, oltre ad essere compromesso dall'emersione di fatti di natura illecita;
18. – che, con riferimento alla valutazione degli interessi dei controinteressati, identificabili in coloro i quali, superate le prove scritte, hanno poi superato anche le prove orali, deve rilevarsi che, a prescindere dall'ulteriore contenzioso che pure è stato proposto con riferimento all'espletamento delle prove orali da altri candidati, a seguito dei provvedimenti cautelari adottati dal giudice amministrativo, sia in primo grado che in appello nonché in sede di revocazione, la graduatoria finale non è stata ancora approvata, per cui non si sono venute a consolidare situazioni giuridiche soggettive di vantaggio a favore dei candidati che hanno superato le prove orali, ciò da cui discende l'insussistenza di apprezzabili ragioni ostative all'annullamento d'ufficio degli atti della procedura concorsuale;
19. – che, a tale ultimo proposito, deve anche rilevarsi che, sulla base delle risultanze del procedimento penale, non sembra affatto che la posizione di almeno una parte di quei candidati possa essere in qualche modo salvaguardata, se è vero che per gli stessi la Procura della Repubblica, anche in sede di conclusione delle indagini preliminari, ha contestato di aver concorso negli ipotizzati reati, precisando che l'evento è stato scongiurato solo da fatti indipendenti dalla loro volontà, e cioè nell'intervento dei provvedimenti cautelari adottati dal giudice amministrativo;
20. – che, in ogni caso, occorre tener distinta la posizione di codesta spett.le Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che nel procedimento penale risulterebbe parte offesa, dalla posizione di coloro ai quali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono contestati gravi fatti di reato, e tale distinzione può essere mantenuta solo attraverso l'adozione di provvedimenti finalizzati all'annullamento d'ufficio di un concorso affetto da gravissime irregolarità, rilevanti sia in sede amministrativa che in sede penale, così da rimediare almeno al danno di immagine già subito;
21. – che, infine, deve ulteriormente rilevarsi che l'art. 21-*nonies*, co. 1, della legge n. 241 del 1990, nel riconoscere all'amministrazione il generale potere di annullamento d'ufficio, precisa che «*rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo*», per cui il

mancato l'esercizio del potere di autotutela assume rilievo in sede di accertamento delle responsabilità in sede civile, penale e amministrativa.

-:-:-:-:-


Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la Dirpubblica

**Intima e costituisce in mora**

Codesta spett.le Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affinché proceda, per le ragioni dinanzi esposte, all'annullamento d'ufficio degli atti del concorso, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetto con determinazione del Direttore della Direzione Centrale Personale e Organizzazione prot. n. 146312 R.U. del 16/12/2011, provvedendo a bandire ed a concludere un nuovo concorso pubblico, per soli esami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-*bis* del D.L. n. 78 del 2015, così da pervenire, nei tempi stabiliti dalla legge, alla sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, con l'avvertenza espressa che, in mancanza di riscontro entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della presente, che quivi si intende fissato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 c.p., la Dirpubblica sarà, suo malgrado, costretta a rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la tutela degli interessi collettivi di cui costituisce ente esponenziale al reclutamento di personale dirigente mediante procedure concorsuali indette legittimamente ed espletate in maniera corretta e trasparente, nel più assoluto rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

Avv. Carmine Medici

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego)  
Il Segretario Generale  
Dott. Giancarlo Barra



**Data:** 29 dicembre 2017, 18:49:24  
**Da:** MEDICI CARMINE <carmine.medici@pecavvocatinola.it>  
**A:** dogane@pce.agenziadogane.it  
**Oggetto:** Concorso, per esami, per il reclutamento di 69 dirigenti di seconda fascia, indetto con determinazione prot. n. 146312 R.U. del 16/12/2011 - Atto di diffida e costituzione in mora  
**Allegato:** Atto di diffida (Concorso a 69 posti Dirigenti II Fascia).pdf (780.0 KB)

Spett.le Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

si trasmette, in allegato, nell'interesse della Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), atto di diffida e costituzione in mora di cui in oggetto.

Distinti saluti

Avv. Carmine Medici

--  
-----

**Data:** 29 dicembre 2017, 18:49:25  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** carmine.medici@pecavvocatinola.it  
**Tipo:** Ricevuta di accettazione  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Concorso, per esami, per il reclutamento di 69 dirigenti di seconda fascia, indetto con determinazione prot. n. 146312 R.U. del 16/12/2011 - Atto di diffida e costituzione in mora  
**Allegati:** daticert.xml (1023 B)  
smime.p7s (9.1 KB)

## Ricevuta di accettazione

Il giorno 29/12/2017 alle ore 18:49:25 (+0100) il messaggio "Concorso, per esami, per il reclutamento di 69 dirigenti di seconda fascia, indetto con determinazione prot. n. 146312 R.U. del 16/12/2011 - Atto di diffida e costituzione in mora" proveniente da "carmine.medici@pecavvocatinola.it" ed indirizzato a:

dogane@pce.agenziadogane.it ("posta certificata")  
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

**Identificativo messaggio:** 78C014FC.00141D90.A3649350.DDBC4DCB.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

## Acceptance receipt

On 29/12/2017 at 18:49:25 (+0100) the message, "Concorso, per esami, per il reclutamento di 69 dirigenti di seconda fascia, indetto con determinazione prot. n. 146312 R.U. del 16/12/2011 - Atto di diffida e costituzione in mora", sent by "carmine.medici@pecavvocatinola.it" and addressed to:

dogane@pce.agenziadogane.it ("posta certificata")  
was accepted by the certified email system.

**Message ID:** 78C014FC.00141D90.A3649350.DDBC4DCB.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

**Data:** 29 dicembre 2017, 18:49:27  
**Da:** Posta Certificata Sogei <posta-certificata@pcert.sogei.it>  
**A:** carmine.medici@pecavvocatinola.it  
**Tipo:** Ricevuta di avvenuta consegna  
**Oggetto:** CONSEGNA: Concorso, per esami, per il reclutamento di 69 dirigenti di seconda fascia, indetto con determinazione prot. n. 146312 R.U. del 16/12/2011 - Atto di diffida e costituzione in mora  
**Allegati:** daticert.xml (1.5 KB)  
postacert.eml (781.7 KB) **Messaggio di posta elettronica**  
smime.p7s (9.0 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 29/12/2017 alle ore 18:49:27 (+0100) il messaggio "Concorso, per esami, per il reclutamento di 69 dirigenti di seconda fascia, indetto con determinazione prot. n. 146312 R.U. del 16/12/2011 - Atto di diffida e costituzione in mora" proveniente da "carmine.medici@pecavvocatinola.it" ed indirizzato a "dogane@pce.agenziadogane.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: 78C014FC.00141D90.A3649350.DDBC4DCB.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** 29 dicembre 2017, 18:49:24  
**Da:** MEDICI CARMINE <carmine.medici@pecavvocatinola.it>  
**A:** dogane@pce.agenziadogane.it  
**Tipo:** Messaggio originale  
**Oggetto:** Concorso, per esami, per il reclutamento di 69 dirigenti di seconda fascia, indetto con determinazione prot. n. 146312 R.U. del 16/12/2011 - Atto di diffida e costituzione in mora  
**Allegato:** Atto di diffida (Concorso a 69 posti Dirigenti II Fascia).pdf (780.0 KB)

Spett.le Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

si trasmette, in allegato, nell'interesse della Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), atto di diffida e costituzione in mora di cui in oggetto.

Distinti saluti

Avv. Carmine Medici

--  
-----